



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

SINDACO

ORDINANZA SINDACALE

N. 156

Data emissione

30-12-2023

Oggetto: **Divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici per il periodo dal 31 dicembre 2023 al 06 gennaio 2024 .**

IL SINDACO

Premesso:

Che in occasione della festa di Capodanno e nella nottata precedente è consuetudine utilizzare petardi, botti razzi e simili, nonché altri artifici pirotecnici esplodenti;

Che l'utilizzo di tali prodotti, non adeguatamente sottoposto a cautele, implica un oggettivo pericolo, essendo gli aritici pirotecnici utilizzati comunque in grado di provocare danni all'integrità fisica, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;

Che tale pericolo sussiste, sia pure in misura minore, anche per quei prodotti di libera vendita destinate a produrre un mero effetto luminoso senza detonazione, soprattutto quando gli stessi sono utilizzati in luoghi affollati e in presenza di minori;

Che è fatto notorio, ampiamente pubblicizzato da organi televisivi e di stampa, che ogni anno l'utilizzo di artifici pirotecnici esplosivi e non, provoca incidenti con danneggiamenti a cose e lesioni anche gravi a persone e animali;

Visti:

art.6 comma 2, della direttiva 2007/23/CE, che lascia alle autorità degli stati membri la possibilità di adottare disposizione per limitare l'uso e la vendita al pubblico di determinate categorie di fuochi d'artificio per ragioni di sicurezza pubblica o di incolumità delle persone e, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso e l'uso di fuochi d'artificio di categoria 2 (F2) e 3 (F3) di articoli pirotecnici e ritenuto che la finalità di tutela della sicurezza pubblica consente l'attivazione di tale potere di deroga anche ad autorità monocratiche locali come il Sindaco;

gli art. 17, 47,53,55e 57 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931,n. 773, e l'articolo 110 del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

Visti in particolare

SINDACO - Ordinanza n. del _____ - Il documento informatico è copia ai sensi dell'art. 23 Bis comma 2 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

L'art. 54 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 267, in forza del quale il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

L'art.54, comma4-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 ove si precisa che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4, concernenti l'incolumità pubblica, sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;

Ritenuto che

nella definizione delle misure di prevenzione, occorre tenere conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale e assoluta, la vendita sul proprio territorio di artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quanto si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purchè siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;

in relazione ai potenziali e segnalati rischi, l'unica misura possibile è rappresentata dal divieto di utilizzo di qualsiasi artificio pirotecnico ad effetto sonoro, infiammabile od esplosivo di cui sia oggettivamente comprovata per caratteristiche strutturali la potenziale pericolosità, nel periodo dal 31 dicembre 2023 al 6 Gennaio 2024

Ritenuto che nel territorio possono rivelarsi le condizioni di cui all'art.3 co.1.23) nella parte in cui si stabilisce che gli impianti di smaltimento sono talmente distanti che le disposizioni occasionali per la raccolta ed il trasporto di prodotti di origine animale sarebbero eccessivamente onerosi rispetto allo smaltimento in loco e che, pertanto, si ritiene così doverosi procedere all'applicazione in deroga all'art.12 con le modalità applicative dell'art.19 del Reg. CE ovvero attraverso l'incenerimento o sotterramento in loco o attraverso altri mezzi dei sottoprodotti di origine animale nella misura percentuale stabilita dalla sez.2) del capo III dell'allegato VI del Reg. UE n°142 del 25/02/2011;

Al fine di evitare l'abbandono indiscriminato dei capi interi di animali deceduti in allevamento o non, e quindi la sottrazione di questi ai controlli veterinari previsti e tenuto conto della necessità di emissione di un provvedimento per la loro rapida eliminazione e per prevenire a contenere una possibile emergenza sanitaria nel territorio;

Rilevata la impossibilità, data l'urgenza della circostanza, a rintracciare il proprietario in quanto non era presente la marca auricolare e senza microcip, a provvedere alla rimozione della carcassa ed atteso il pericolo manifesto sia alla circolazione veicolare per i continui rallentamenti dei curiosi quanto alla salute pubblica per il protrarsi del tempo a disposizione;

Visto il T.U. di cui R.D. 27/7/1934 n°1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8/2/1954 n°320;

Visto l'art.50 del D.Lgs 18/8/2000 n° 267;

Visto D.M. 29/09/2000, il Reg.CE n°999/2001, il Reg.CE n° 811/2003, il Reg.CE n°1609/2009, ed infine il Reg.UE n°142 del 5/02/2011;

ORDINA

Per i motivi evidenziati in premessa, dalle ore 00:01 del 31 dicembre 2023 alle ore 24:00 del 6 gennaio 2024 nel territorio comunale:

1. Il divieto assoluto di usare materiale esplosivo, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici ancorchè di libera vendita, e in genere artifici contenenti misceli detonanti ed esplosivi, ascrivibili alle categorie (F2) e (F3), cui all'art. 3 del D.Lgs. 29 luglio 2015, n.123 e comunque dei cosiddetti "fuochi di libera vendita" o "declassificati" che abbiano effetto semplice o in combinazione con altri, di scoppio crepitante e fischiante (tipo raudi o petardi, petardi flash, petardo saltellante ecc.);
2. Il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art.54 T.U.L.P.S.;
3. Il divieto di impiego di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati.

L'inosservanza della presente ordinanza ai sensi dell'art.7bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €500,00 oltre sequestro amministrativo del materiale esplosivo, ai sensi dell'art.13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fermo restando le più gravi sanzioni applicabili ai sensi delle disposizioni legislative vigenti

IL SINDACO

F.to Salvatore Pagano

La presente ordinanza viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 17-01-2024.

Li 02-01-2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
